



CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20-12-2019 In vigore dal 20-12-2019



CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 3
Art. 2	Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria	Pag. 3
Art. 3	Modalità di concessione della cittadinanza onoraria	Pag. 3
Art. 4	Revoca della cittadinanza onoraria	Pag. 4
Art. 5	Istituzione dell'albo dei cittadini onorari	Pag. 4



CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria di Castelleone a persone.

Art. 2 Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Castelleone può concedere la cittadinanza onoraria a persone non iscritte nell'anagrafe del Comune, che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Castelleone o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera.

2. Il Comune può concedere inoltre la cittadinanza onoraria a persone la cui vicenda o le cui condizioni siano emblematiche di un diritto o di una legittima aspirazione negati o non riconosciuti.

Art. 3 Modalità di concessione della cittadinanza onoraria

1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 è avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, anche su proposta di un terzo dei Consiglieri, di enti, associazioni o istituzioni.

2. Sulla proposta di concessione della cittadinanza onoraria il Consiglio comunale si esprime con atto di indirizzo. La proposta è approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco o da un suo delegato, con cerimonia ufficiale. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.



CITTÀ DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

4. Nei casi di concessione della cittadinanza previsti dal comma 1 dell'art. 2, in fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela legale. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 2 la cittadinanza onoraria si intende accettata ove non sia esplicitamente rifiutata dall'insignito o da chi ne esercita la tutela legale.

Art. 4 Revoca della cittadinanza onoraria

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, può revocare la cittadinanza onoraria per motivi di particolare gravità. Della revoca e dei motivi per i quali è stata disposta il Sindaco informa il Consiglio.

Art. 5 Istituzione dell'albo dei cittadini onorari

1. È istituito l'albo dei cittadini onorari di Castelleone, nel quale sono iscritti coloro cui è stata concessa la cittadinanza onoraria. L'iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati anagrafici degli insigniti e gli estremi del provvedimento di concessione della cittadinanza.

2. Il registro è tenuto a cura del responsabile del Settore Amministrativo.